

## **Atto d'indirizzo del Comitato di settore Sanità per l'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 - area negoziale della dirigenza sanitaria, amministrativa tecnica e professionale**

Il Comitato di settore del comparto sanità, riunito in data 11 aprile 2001, presa visione del dispositivo di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente la «disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica», assume l'atto d'indirizzo nelle indicazioni che seguono.

### Premessa

La legge 10 agosto 2000, n. 251, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 2000, introduce la nuova disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica.

Tale norma prevede che lo Stato e le Regioni promuovano la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni indicate; in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, rinvia alle linee guida da emanarsi da parte del ministero della Sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l'individuazione di modalità per l'attivazione tra tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione e delle funzioni di assistenza infermieristica e per la revisione dell'organizzazione del lavoro;
- l'articolo 5, prevede che il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro della Sanità individui, con uno o più decreti, i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti delle professioni sanitarie oggetto della legge 251/00, autorizzando le Università presso le quali sono attivate le scuole dirette ai fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica a disattivarli progressivamente, contestualmente all'attivazione dei corsi universitari predetti;
- l'articolo 6, conseguentemente, completa il quadro normativo che delinea la situazione a regime prevedendo: da un lato che il Governo emani apposito atto regolamentare, ex articolo 18, comma 1 del D.l.g.s. n. 502/92, per definire la disciplina concorsuale per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, con i requisiti dall'articolo 26 del D.l.g.s. n. 29/93 e, dall'altro lato, che le Regioni istituiscano i relativi posti d'organico, nell'ambito del proprio bilancio, operando con le modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie e ospedaliere;
- l'articolo 7, recante le «disposizioni transitorie», autorizza le aziende sanitarie a istituire il servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica e ad attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Nella fase transitoria, che terminerà alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 251/00, tale incarico dirigenziale può essere attribuito con contratti a tempo determinato di durata triennale e rinnovabile, da stipulare nel limite numerico individuato nell'articolo 15 *septies*, comma 2, D.l.g.s. 502/92.

Nel citato articolo 7 trova origine il rinvio al Comitato di settore per il comparto Sanità per l'emanazione di un apposito atto d'indirizzo all'Aran per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Ssn, del trattamento economico dei dirigenti nominati, nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

All'interno di questo quadro di riferimento e di premesse normative il Comitato di settore per il Comparto sanità approva e assume l'atto di indirizzo nelle indicazioni che seguono:

a) nella sede di contrattazione nazionale dovrà trovare definizione la disciplina, nella transitorietà prevista dall'articolo 7 della legge n. 251/00, per la procedura per il riconoscimento all'istituenda figura dirigenziale della direzione del corrispondente servizio di assistenza infermieristica e ostetrico, mediante l'attribuzione di incarichi a tempo determinato triennali e rinnovabili;

b) l'attribuzione degli incarichi, che l'articolo 7 prevede debba avvenire tramite idonea procedura selettiva pubblica tra i candidati in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati, non può fare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 26 del D.l.g.s. n. 29/93 (pur richiamato nel precedente articolo 6), per la mancanza attuale delle relative lauree professionali specifiche di cui all'articolo 5 del medesimo dispositivo legislativo. Al posto di quest'ultimo requisito, in fase transitoria e con la scadenza ben individuata, questo Comitato di settore ritiene che vada richiesto comunque il diploma di dirigente di assistenza infermieristica rilasciato dalla scuola universitaria diretta ai fini speciali; comunque il requisito di esperienza va riferito a quella maturata nella categoria D (ivi compreso il Ds) in analogia con le altre disposizioni dirigenziali;

e) l'espresso richiamo all'articolo 15 *septies*, comma 2, del D.l.g.s. 502/92, ribadisce in modo esplicito che in questa fase transitoria e sperimentale l'attivazione di tali incarichi sia assolutamente contenuta nel numero, anche, ma non solo, per gli effetti incrementali che determina sulla spesa;

d) la soppressione di posti di dotazione organica, contestualmente ad un numero corrispondente agli incarichi a tempo determinato attribuiti, riguarda complessivamente il ruolo sanitario, compresa pertanto anche la dotazione organica dell'area contrattuale medica e veterinaria, per l'esplicita previsione in tal senso dell'articolo 7 della legge n. 251/00;

e) l'introduzione della nuova figura dirigenziale, attuata con le modalità suindicate, non comporta maggiore spesa contrattuale per quanto attiene la retribuzione tabellare; mentre per la retribuzione di posizione e di risultato, nonché per gli istituti contrattuali, riferiti a situazioni e condizioni di rischio, non si ipotizza l'utilizzo di risorse già definite per l'area contrattuale di riferimento, per cui occorre individuare soluzioni contrattuali strettamente correlate alla nuova istituzione di specifici servizi assistenziali, ovvero analogia all'applicazione contrattuale dell'articolo 15 *septies* del D.l.g.s. n. 502/92, già definite nel Ceni 1998-2001 -aree della dirigenza. La scelta della prima opzione, tra quelle sopra proposte, deve comportare comunque la creazione di nuovi, specifici e distinti fondi contrattuali riferiti a questa nuova qualifica dirigenziale;

f) si ritiene, inoltre, che i minimi garantiti dalla retribuzione di posizione, definiti nell'ambito della contrattazione nazionale, debbano essere parametrati, per questa nuova figura dirigenziale, a quelli della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale con la quale condivide i requisiti di accesso all'area della dirigenza nella disciplina a regime;

g) non si ritiene possa essere riconosciuta a questa figura dirigenziale l'indennità di esclusività di cui all'articolo 43 del Ceni della dirigenza, in quanto la figura non era prevista alla data d'approvazione della legge 23.10.1996, n. 562 e della successiva legge n. 342/98. Dovrebbe trovare, invece e in coerenza, applicazione la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'articolo 11, comma 3 del medesimo Ceni, già prevista per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale che non beneficia dell'indennità d'esclusività;

h) per quanto attiene alle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico, alla nuova figura, assumendo il quadro normativo posto in premessa, e in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 7, vanno individuate le analogie opportune con quanto già stabilito nel Ceni 1998-2001, area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale;

i) infine appare opportuno evidenziare che eventuali oneri che non derivino dalla soppressione di posti già esistenti e finanziati (relativi al personale cessato) vanno assunti a carico del bilancio aziendale in quanto rientranti in scelte proprie del medesimo ambito.

11 aprile 2001